

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 23 SETTEMBRE 2008, N. 36363: divieto di immissione dei rifiuti zootecnici nelle acque superficiali o sotterranee.

« ...l'immissione di rifiuti zootecnici in un torrente da parte del titolare di un'impresa di allevamento configurava sotto la vigenza del decreto Ronchi il reato di cui agli artt. 14 e 51, il cui contenuto è stato sostanzialmente riprodotto negli artt. 192 e 255 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Quindi ...esisteva ed esiste la norma che vietava e vieta l'immissione dei rifiuti zootecnici nelle acque superficiali o sotterranee. ».

Udienza pubblica del 10 luglio del 2008

Registro Gen. N 15688/08

Sentenza n 1782

36363/08

63



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE**

Composta dai sigg. magistrati:

Dott. Ernesto Lupo

Dott. Ciro Petti

Dott. Alfredo Maria Lombardi

Dott. Amedeo Franco

Dott. Santi Gazzara

presidente

consigliere

consigliere

consigliere

consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di Orlandi Monica,
nata a Bazzano il 1° ottobre del 1966, , avverso la sentenza del
tribunale di Bologna ,sezione distaccata di Porretta Terme;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro
Petti;

sentito il sostituto procuratore generale dott. Giovanni
D'Angelo , il quale ha concluso per il rigetto del ricorso ;

letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto
segue

IN FATTO

Con sentenza del 6 luglio del 2006, il tribunale di
Bologna, sezione distaccata di Porretta Terme, condannava
Orlandi Monica alla pena di € 1500 di ammenda, quale
responsabile del reato di cui agli artt 156 decreto legislativo n
490 del 1999 , 14 e 51 del decreto Ronchi, perché autorizzata allo
spandimento di rifiuti zootecnici sul fondo, li aveva invece
smaltiti immettendoli nel torrente Aneva

Fatto accertato l'11 marzo del 2004

L'imputata si era giustificata affermato di essere stata
costretta ad immettere quei rifiuti nel torrente perché le vasche
di stoccaggio erano piene ed in quel periodo era vietato lo
spandimento sul suolo

Petti

A fondamento della decisione il tribunale osservava che l'imputata era comunque responsabile in quanto lo smaltimento dei rifiuti zootecnici doveva essere effettuato dalla proprietaria in modo da evitare inquinamento del reticolo idrico,

Avverso la decisione l'imputata ha proposto appello, convertito in ricorso dalla corte territoriale, denunciando l'insussistenza del reato perché, sotto il profilo oggettivo, nessuna norma prescrive le modalità da osservare nel periodo in cui lo spandimento al suolo per la fertirrigazione non è possibile, sotto il profilo soggettivo, essa aveva agito in buona fede ritenendo legittima la propria condotta,

IN DIRITTO

Il ricorso va respinto perché infondato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giova premettere che nella fattispecie legittimamente è stata applicata la disciplina sui rifiuti anziché quella sulle acque. Invero a norma dell'articolo 185 del decreto legislativo n 152 del 2006, anche a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate con il decreto legislativo n 4 del 2008, continuano ad essere sottoposti alla disciplina sui rifiuti, quelli allo stato liquido diversi dalle acque di scarico nonché le materie fecali non utilizzate in agricoltura. Quindi per delimitare l'ambito di applicazione delle due discipline possono ancora utilizzarsi i criteri elaborati da questa corte in base ai quali la disciplina sulle acque si applica solo agli scarichi diretti tramite condotta o comunque stabile canalizzazione e ~~che~~ le materie fecali sono sottratte alla disciplina sui rifiuti a condizione che siano utilizzate nell'attività agricola.

Ciò premesso, si rileva che l'immissione di rifiuti zootecnici in un torrente da parte del titolare di un'impresa di allevamento configurava sotto la vigenza del decreto Ronchi il reato di cui agli artt 14 e 51, il cui contenuto è stato sostanzialmente riprodotto negli artt 192 e 255 del decreto legislativo n 152 del 2006,

Quindi, contrariamente all'assunto della prevenuta, esisteva ed esiste la norma che vietava e vieta l'immissione dei rifiuti zootecnici nelle acque superficiali o sotterranee. L'imputata, non potendo spandere al suolo quei rifiuti in quel periodo, avrebbe dovuto stocarli nell'attesa dello spandimento al suolo o affidarli ad un'impresa autorizzata allo smaltimento. Ricorrono quindi gli elementi costitutivi del reato che le è stato attribuito





La dedotta buona fede si risolve in ignoranza della legge penale che nella fattispecie non scusa, sia per la qualità di imprenditrice della prevenuta, ossia di soggetto obbligato ad informarsi sulle norme che disciplinano la sua attività., sia perché nell'autorizzazione alla fertirrigazione dei campi si era comunque precisato che lo smaltimento sul suolo doveva essere fatto in modo da evitare l'inquinamento del reticolo idrico. L'imputata, invece, di proposito, ha fatto defluire quei reflui nel torrente solo perché le vasche di stoccaggio erano piene

P.Q.M.

LA CORTE

Letto l'articolo 616 c.p.p.

Rigetta

il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma il 10 luglio del 2008-

Il consigliere estensore

Ciro Petti

Il Presidente

Ernesto Lupo

